

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
IV<sup>a</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CFA**  
**(2018/2019)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL'ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 307 dell'1.5.2018)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Corda Ninni riduce la sanzione della squalifica a mesi 8 e l'ammenda ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETA' BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE IN FAVORE DELLA SOCIETA' POL. DIL. AMITERNINA SCOPPITO IL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/TFN SVE del 28.05.2018)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio Srl di Benevento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mauro Sferrazza

**Pubblicato in Roma il 23 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini